

COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30/04/2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 30/06/2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 28/07/2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 26/05/2022
Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 20/04/2023

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
ART. 3 - PERIODI DI APPLICAZIONE E DECORRENZA DEL TRIBUTO	7
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 5 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	8
ART. 6 – ESCLUSIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	9
TITOLO III – TARIFFE.....	12
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	12
ART. 7 BIS – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	13
ART. 8 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	16
ART. 9 - SCUOLE STATALI	17
ART. 10 - TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA	17
ART. 11 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	18
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	19
ART. 12 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	19
ART. 12 BIS - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE – RACCOLTA PUNTUALE	20
ART. 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	21
ART. 13 BIS – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE – RACCOLTA PUNTUALE	22
ART. 14 - RIDUZIONI PER IL RICICLO	22
ART. 14 BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	24
ART. 15 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	25
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	27
ART. 16 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	27
ART. 17 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	27
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	29
ART. 19 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	29
ART. 20 - ARROTONDAMENTO	31
ART. 21 - IMPORTI MINIMI	31
ART. 22 - COMPENSAZIONE	31
ART. 23 - SANZIONI	32
ART. 24 - RISCOSSIONE	33

ART. 24 BIS – PAGAMENTI RATEALI.....	33
ART. 25 - INTERESSI.....	34
ART. 26 - RIMBORSI	34
ART. 27 - CONTENZIOSO.....	34
ART. 28 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI.....	35
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	36
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	36
ART. 30 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	36
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	36

Allegato

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche

Allegato B: Modalità di conteggio della tariffa puntuale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione della tassa rifiuti nel territorio del Comune di Oleggio.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni previste dalle deliberazioni emanate da ARERA nel corso degli anni.
3. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.) come modificato dal D. Lgs 116/2020, in ordine all’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
4. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria e, al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, dal 01/01/23 entra in vigore un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, come previsto dalla legge 147/2013, art 1, comma 667. Con il presente regolamento non si intende, quindi, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune.
2. Si intendono per:
 - *locali*, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - *arie scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di cui al comma 3 è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Si considerano produttrici di rifiuti urbani anche le attività agricole connesse di cui all'art 2135 c.c. quando il rifiuto da loro prodotto è simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater. Infatti, la previsione di chiusura dell'allegato L-quinques del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 chiarisce che *"Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe"*.
6. Sono escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

7. Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

8. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero e riduzione della tassa.

Art. 3 - Periodi di applicazione e decorrenza del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. Le denunce di **attivazione** del servizio producono il loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella denuncia dell'utente.
3. Le denunce di **cessazione** del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le denunce di **variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente** producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa denuncia è presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione ovvero dalla data di presentazione della denuncia se successiva a tale termine.

Le denunce di **variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente** producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Infatti, in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in saldo all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, usoabitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree

scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 1 comma 647 della legge n. 147/13 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. La possibilità di utilizzare le superfici catastali per il calcolo TARI decorrerà dal 1 Gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attererà l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/13.
4. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali con esclusione:
 - I locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno dell'unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - i locali tecnici.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
8. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, come per esempio per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'articolo successivo.

Art. 6 – Esclusione/riduzione di superficie per la produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali:
 - i rifiuti della produzione,
 - i rifiuti dell'agricoltura, della silvicolture, della pesca,
 - i rifiuti delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,
 - i veicoli fuori uso
 - i rifiuti da costruzione e demolizione.

Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Riduzione della percentuale
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55%
elettrauto	65%
caseifici e cantine vinicole	30%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	55%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%
lavorazione materie plastiche e vetroresine	75%

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, quindi, assoggettati alla tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. presentare la dichiarazione originaria o di variazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree (specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte), anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
- b. comunicare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza 1 gennaio dell'anno precedente.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 7 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono determinate per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica numero 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e può altresì non considerare coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Per la determinazione dei costi si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 363/2021 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il 30 Aprile di ciascun anno come previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies del D. L. 30/12/21 n. 228 così come convertito dalla L. 15 del 25/02/2022 oppure, se successiva, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni stabilite con Decreto Ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a loro volta suddivisa in categorie di attività comuni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
7. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
8. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione significativa e debitamente documentate.
9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alle superfici a tal fine utilizzata.
10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

Art. 7 bis – Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate, in base ai criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (Allegato A) al presente regolamento, nelle fasce di utenze domestiche e di utenze non domestiche.
2. La tariffa per utenza domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da

ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati o condotti.

4. La quota variabile della tariffa, per le utenze domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità indicate all'allegato B del presente regolamento.
5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 7, comma 4, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri e commisurati ad una volumetria standard di 120 litri, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario.
6. Qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo di contenitori condivisi per utenze domestiche aggregate, la quota variabile è ripartita tra i residenti secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato B al presente regolamento.
7. La tariffa per utenza non domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
9. La quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, in funzione della volumetria utilizzata e secondo le modalità indicate all'allegato B del presente regolamento.
10. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 7, comma 4 è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri in funzione della volumetria utilizzata, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario; la dotazione per

l'individuazione di tali svuotamenti minimi sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.

11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui al D.P.R. 158/1999 con le eventuali variazioni consentite dalla normativa, sono determinati contestualmente alla determinazione della tariffa.

12. In sede di approvazione delle tariffe, vengono pertanto definiti:

- a. il costo di ciascuna vuotatura del contenitore o sacco del rifiuto non recuperabile sulla base del volume dello stesso, per le vuotature eccedenti le minime;
- b. il numero delle vuotature/raccolte minime incluse nella quota variabile QV1 per le utenze domestiche sulla base del volume del contenitore o sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- c. il numero delle vuotature/raccolte minime incluse nella quota variabile QV1 per le utenze non domestiche, in considerazione del fatto che la volumetria assegnata è stata ponderata in funzione delle esigenze di conferimento riscontrate presso le stesse.

13. Il mancato ritiro da parte dell'utente domestico o non domestico della dotazione di contenitori o sacchi assegnata, comporta comunque il pagamento dell'intera quota fissa e della quota variabile QV1 di cui all'allegato C in funzione della categoria di appartenenza.

14. L'addebito relativo alla quota variabile QV1 di cui all'allegato B viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi (QV2) viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

15. Nel caso l'utenza, per comprovati motivi, abbia modificato la propria dotazione in corso l'anno, la stessa sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.

16. Qualora per questioni organizzative o su richiesta dell'utenza non domestica, siano utilizzate metodologie di raccolta che esulano dal sistema di rilevazione (es. container, presse, ecc.) si provvederà ad addebitare all'utenza interessata gli importi conseguenti in funzione della quantità di materiale raccolto e del servizio svolto.

17. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato e affini.

18. E' vietata l'esposizione di rifiuti non recuperabili mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base della normativa vigente.

19. La misurazione puntuale prevede la rilevazione del volume del contenitore o sacco, senza pesatura del rifiuto; per ogni svuotamento effettuato pertanto sarà conteggiata a carico

dell'utenza l'intera volumetria disponibile, indipendentemente dalla quantità contenuta. E' quindi responsabilità e cura dell'utente esporre il contenitore o il sacco, o renderlo comunque disponibile allo svuotamento, solo quando questo risulti pieno o il titolare ne desideri lo svuotamento.

20. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel semestre immediatamente precedente.
21. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti sopra o a fianco dello stesso, il materiale eccedente non sarà raccolto.

Art. 8 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una (1) unità.
4. Per le unità abitative tenute a disposizione, effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, il numero dei componenti è forfettariamente determinato in una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R. S. A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Le variazioni degli occupanti le utenze domestiche vengono registrate periodicamente in conseguenza alle variazioni comunicate dall'ufficio Servizi Demografici. Le variazioni hanno, quindi, efficacia dal giorno in cui sono avvenute.

Art. 9 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 10 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa corrispondente alla categoria di appartenenza, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile,

rapportata a giorno, maggiorandola del 100%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione in vigore si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale.

Art. 11 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, è applicato nella misura del 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82. Il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Provincia di Novara è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 12 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e/o nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% relativamente alla quota variabile;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare: riduzione del 30% relativamente alla quota variabile;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% relativamente alla quota variabile.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
4. Ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 comma 19 bis, dal 2017 alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione pari all'importo del noleggio annuo della compostiera che il Comune deve versare periodicamente al Consorzio di basso bacino novarese.
5. L'istanza di richiesta della compostiera dovrà essere presentata all'ufficio tecnico su modulistica fornita dallo stesso.

6. La compostiera sarà fornita dal Comune che si farà carico di sostituirla in caso di usura o mal funzionamento per cause non dipendenti dall'uso scorretto da parte dell'utente.
7. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera e l'effettivo utilizzo della stessa potrà essere soggetto a verifiche da parte dell'ufficio comunale competente o dell'ente gestore.
8. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 12 bis - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche – raccolta puntuale

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile ai i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà:
 - a) alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 che regolamenta la responsabilità penale per le false o mendaci dichiarazioni; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.
 - b) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di famiglia e l'età del/dei bambini; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 37mo mese del/dei bambini; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

- c) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa, previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di affido e l'età del/dei bambino/i, limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 37mo mese del/dei bambini; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.
2. L'utente è tenuto comunicare il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente entro il compimento del 37mo mese del/dei bambino/i o entro un mese da altri e diversi accadimenti; diversamente saranno recuperati nella prima rata utile gli importi relativi agli svuotamenti eccedenti i minimi effettuati.
3. Relativamente alle agevolazioni di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di verificare la rispondenza di quanto dichiarato e richiesto con le risultanze anagrafiche ed eventualmente revocare l'agevolazione qualora ritenuta non dovuta.

Art. 13 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica, in misura ridotta nella parte variabile del 30%, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 12.

Art. 13 bis – Riduzioni per utenze non domestiche – raccolta puntuale

1. La riduzione di cui all'articolo 12 bis, comma 1, lett. a) e b) può essere estesa, previa valutazione da parte dei competenti uffici e dell'Amministrazione Comunale, anche ad utenze non domestiche che svolgono attività di rilevanza sociale e che si trovino a dover conferire supporti igienici e/o sanitari in grande quantità.

Art. 14 - Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è accordata fino ad massimo del 50% della quota variabile della tariffa base di riferimento in proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno, rispetto alla quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, presentando la documentazione preposta per il riscontro di quanto dichiarato. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. La documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, e la tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (codice EER), effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere indicate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione/ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo comunica l'esito della verifica all'utente.
 7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
 8. Ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 19 bis, dal 2017 alle utenze non domestiche che effettueranno il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione pari all'importo del noleggio annuo della compostiera che il Comune deve versare periodicamente al Consorzio di basso bacino novarese.
 9. L'istanza di richiesta della compostiera dovrà essere presentata all'ufficio tecnico su modulistica fornita dallo stesso.
 10. La compostiera sarà fornita dal Comune che si farà carico di sostituirla in caso di usura o mal funzionamento per cause non dipendenti dall'uso scorretto da parte dell'utente.
 11. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera e l'effettivo utilizzo della stessa potrà essere soggetto a verifiche da parte dell'ufficio comunale competente o dell'ente gestore.
 12. La riduzione prevista al comma 6 cessa di operare dalla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 14 Bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico **tutti** i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, **non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo**. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. L'utente può comunque richiedere, mediante richiesta scritta, di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di tardiva presentazione l'uscita dal pubblico servizio decorrerà dal 1 gennaio del secondo anno successivo.
Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti in data successiva al 30 giugno, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
4. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

Alla comunicazione deve essere allegata altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con un soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Qualora il contratto sia relativo ad un periodo inferiore a 5 anni, l'utente è tenuto ad integrare la comunicazione con il nuovo contratto a copertura del periodo residuale.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 si intende che abbia optato per il servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti come previsto dall'art. 14.
7. Decorso il termine dei 2 anni:
 - la riammissione al servizio pubblico deve essere comunicata mediante documentazione scritta al Comune entro il 30 giugno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo;
 - l'esclusione dal servizio pubblico deve essere nuovamente richiesta presentando la documentazione di cui al comma 3 entro il 30 giugno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le riduzioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili.

2. Qualora, in casi del tutto eccezionali (ad esempio le riduzioni previste una tantum per legge come è stato per il COVID-19), si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 16 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 17 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, oppure dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al

primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- i dati identificativi dell'utente tra i quali: cognome, nome e codice fiscale dell'intestatario della scheda anagrafica se persona fisica; denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, se persona giuridica, e in entrambe i casi il codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta, per le utenze domestiche il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati mentre per le utenze non domestiche l'attività o le attività effettuate dall'utenza stessa e il codice ATECO correlato;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.

4. La dichiarazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere:

- il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- i dati identificativi dell'utente tra i quali: cognome, nome e codice fiscale dell'intestatario della scheda anagrafica se persona fisica; denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, se persona giuridica e, in entrambe i casi il codice dell'utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza;
- l'oggetto della variazione (riguardante ad es. la superficie dell'immobile o i dati catastali);
- la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio adeguatamente documentata.

5. La dichiarazione di attivazione, di variazione o di cessazione del servizio deve essere presentata dall'utente a mezzo posta, via e-mail all'indirizzo del protocollo del Comune, mediante sportello fisico o sportello on line, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile anche presso gli sportelli fisici comunali.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo;
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011, art. 14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15/1993, n. 507 (TARSU).

Art. 18 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 4, comma 692, della legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione dei servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede

all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- ii. del proprio personale dipendente;
- iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle

spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 20 - Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 21 - Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.

Art. 22 - Compensazione

1. La compensazione delle somme di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con somme dovute allo stesso è ammessa, su istanza del contribuente, nell'ambito dello stesso tributo.
2. Il contribuente deve presentare apposita istanza al Comune entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione. L'istanza deve contenere: le generalità e il codice fiscale del contribuente, l'indicazione dell'importo del

credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.

3. Il Comune è tenuto a notificare il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito entro 60 giorni dalla data della richiesta.
4. In difetto di tale provvedimento il contribuente deve intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
5. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Art. 23 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele presentazione della dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la tassa rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 24 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate come annualmente previsto dalla deliberazione con cui viene approvato il Piano Tariffario. La gestione del procedimento per il recupero delle somme non pagate seguirà le fasi del tributo a liquidazione d'ufficio, ossia: avviso bonario, sollecito con intimazione al pagamento, avviso di accertamento e riscossione coattiva.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come previsto dal comma 688 dell'art. 1 della legge 147/13.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di pagamento per omesso o insufficiente versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 30 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà ad applicare la sanzione per omesso o insufficiente pagamento di cui all'articolo 23, comma 1, oltre agli interessi di mora, come stabiliti dal comma 1, dell'art. 25, del presente regolamento e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese.

Art. 24 bis – Pagamenti rateali

1. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateizzazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/00, con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
2. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% il valore medio dei documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione che si vuole suddividere e l'importo della singola rata non potrà essere inferiore a €. 20,00 (venti/00).

4. I commi precedenti costituiscono disciplina speciale relativa alla tassa rifiuti, per tutto quanto non disciplinato si continua a far riferimento all'art. 21 del Regolamento delle Entrate.

Art. 25 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato come previsto dal Regolamento delle Entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi (120) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) con rimessa diretta nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del rimborso entro i 120 giorni lavorativi.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 25 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 28 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. In riferimento all'art. 1, comma 4, del D.L. 16 del 06 Marzo 2014 così come convertito in legge del 2 Maggio 2014, n. 68, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della legge del 27 Dicembre 2013 n. 147, riguardanti le correzioni degli errori di versamento, si applicano anche alla Tassa sui rifiuti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tributi comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
<ol style="list-style-type: none">1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)2. Cinematografi, teatri3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi5. Stabilimenti balneari6. Autosaloni, esposizioni7. Alberghi con ristorante8. Alberghi senza ristorante9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme10. Ospedali11. Agenzie, uffici12. Banche e istituti di credito, studi professionali13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti16. Banchi di mercato beni durevoli17. Barbiere, estetista, parrucchiere18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)26. Plurilicenze alimentari e miste27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	<ol style="list-style-type: none">1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto2. Campeggi, distributori carburanti3. Stabilimenti balneari4. Esposizioni, autosaloni5. Alberghi con ristorante6. Alberghi senza ristorante7. Case di cura e riposo8. Uffici, agenzie, studi professionali9. Banche ed istituti di credito10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto14. Attività industriali con capannoni di produzione15. Attività artigianali di produzione beni specifici16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie17. Bar, caffè, pasticceria18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari19. Plurilicenze alimentari e/o miste20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante21. Discoteche, night club

ALLEGATO B

MODALITA' DI CONTEGGIO DELLA TARIFFA PUNTUALE

F1) Quota Fissa Utenze Domestiche

La quota fissa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QF_{ud}(n) = TF_{ud}(n) \times S$$

$$TF_{ud}(n) = QUF_{ud} \times Ka(n)$$

$$QUF_{ud} = CF_{ud} / \sum_n Stot(n) \times Ka(n)$$

dove:

$QF_{ud}(n)$: quota fissa dovuta dall'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e superficie S (€)

$TF_{ud}(n)$: tariffa fissa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare (€/mq)

QUF_{ud} : quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di adattamento corrispondente

CF_{ud} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$Ka(n)$: coefficiente di adattamento di cui al DPR 158/99, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza

$Stot(n)$: superficie totale delle utenze domestiche con numero componenti il nucleo familiare pari a n

n: numero componenti il nucleo familiare

S: superficie dell'immobile

F2) Quota Fissa Utenze non Domestiche

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

$$QF_{und}(ap) = TF_{und}(ap) \times S$$

$$TF_{und}(ap) = QUF_{und} \times Kc(ap)$$

$$QUF_{und} = CF_{und} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

QF_{und}(ap): quota fissa dovuta dall'utenza non domestica con tipologia di attività ap e superficie S (€)

TF_{und}(ap): tariffa fissa per utenza non domestica con classificazione di attività produttiva ap (€/mq)

QUF_{und}: quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di potenziale produzione corrispondente

Kc(ap): coefficiente di potenziale produzione di cui al DPR 158/99, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività dell'utenza (ap)

CF_{und}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{tot(ap)}: superficie totale delle utenze non domestiche con tipologia di attività a

ap: tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica secondo la classificazione di cui al DPR 158/99 (allegato B)

S: superficie dove si svolge l'attività produttiva

V1) Quota Variabile Utenze Domestiche

La quota variabile per le utenze domestiche è calcolata come segue:

La quota variabile per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QV(n)_x = QV1(n)_x + QV2_x$$

$$QV1(n) = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) \times Kb(n)$$

$$QV2_x = € / Kg_{ind} \times (Pv_x \times Sv_x - Pv_x \times Svm_x)$$

dove:

QV(n)_x: quota variabile dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare (€)

QV1(n)_x: quota variabile calcolata per l'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il

numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

Quv: quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

QV2_x: quota variabile puntuale dovuta dall'utenza x, calcolata in base al numero di svuotamenti di rifiuto secco effettuati dalla stessa nell'anno, al netto dei minimi compresi in QV1

€/Kg_{ind}: quota unitaria relativa al rifiuto indifferenziato, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto indifferenziato prodotto dalle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto indifferenziato prodotto dalle stesse

Pv_x: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza x, calcolata moltiplicando il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

Sv_x: numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

Svm_x: numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

Qualora venga ritenuto opportuno dotare utenze domestiche aggregate di contenitori condivisi, la quota puntuale in funzione del numero di svuotamenti è calcolata come segue:

$$QV_{udy}(n) = QUP_{udy} \times Kb(n_x) \times n_x$$

$$QUP_{udy} = QV_y / \sum(n_x \times Kb(n))$$

dove:

QV_{udy}(n): quota variabile puntuale (€) dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, residente nell'aggregazione abitativa y

QUP_{udy}: quota unitaria puntuale (€/componente) per le utenze domestiche residenti nell'aggregazione abitativa y, calcolata come rapporto tra la quota puntuale annua dell'utenza y (svuotamenti minimi + svuotamenti eccedenti i minimi), divisa per la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari residenti in y, ciascuno ponderato per il rispettivo coefficiente di produttività

n_x : componenti dei nuclei familiari residenti nell'utenza aggregata y

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività di cui al DPR 158/99 per utenza domestica, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

V2) Quota Variabile Utenze Non Domestiche

La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

$$QV(ap)_z = QV1(ap) + QV2_z$$

$$QV1(ap) = Cu \times S_z \times Kd(ap) + QD$$

$$QV2_z = €/Kg_{ind} \times (Pv_z \times Sv_z - Pv_z \times Svm_z)$$

dove:

QV(ap)_z: quota variabile dovuta dall'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap (€)

QV1(ap)_z: quota variabile calcolata per l'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap ed avente superficie S, a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

QD: quota dotazione utenze non domestiche, in funzione della volumetria assegnata

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_z: superficie dell'utenza non domestica z, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kd)

€/Kg_{ind}: quota unitaria relativa al rifiuto secco, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto secco prodotto dalle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuto secco prodotto dalle stesse

Pv_z: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza z, calcolata moltiplicando il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

Sv_z: numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z

Svm_z: numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z